



# COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami, 1 - 43015 Noceto (PR) - Tel. 0521 622011 Fax 0521 622100  
www.comune.noceto.pr.it - C.F.-P.IVA 00166930347



ORD. N. \_\_\_\_\_

## ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROSTITUZIONE SULLE STRADE E SPAZI APERTI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

### IL SINDACO

Visto il decreto legge 23/05/2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 21/07/2008 n. 125, che, tra l'altro, ha apportato modifiche rilevanti all'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ridisegnando le funzioni del sindaco in tema di ordine e sicurezza pubblica;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 05/08/2008, adottato in applicazione del comma 4 bis del sopra citato art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, con l'obiettivo di disciplinare l'ambito di applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 4 dello stesso art. 54, in merito al potere di ordinanza attribuito ai sindaci e con particolare riguardo alle definizioni relative ai concetti di incolumità pubblica e di sicurezza urbana;

Considerato che alla luce delle norme richiamate il Sindaco possa intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che di per sé non configurano ipotesi di reato, ma tali comunque da compromettere la vivibilità della comunità creando disagio od allarme nella popolazione, sia perché idonei a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi, sia perché vengono lese le regole sociali o di costume, che reggono una ordinata e civile convivenza e che, pertanto, debbono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela assicurata alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

Ritenuto di dover porre in essere interventi che, con particolare riguardo alle lettere d) - e) del sopra citato DM 05/08/2008, siano volti a prevenire e contrastare quei comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi o che comunque costituiscono intralcio alla pubblica viabilità;

Considerato che in alcune zone del territorio di questo Comune il fenomeno della prostituzione, per le modalità del suo esercizio, determina le conseguenze negative sulla sicurezza urbana indicate nelle citate lettere del D.M. 05/08/2008:

- lett. d), come si evince anche dai rapporti del Corpo di Polizia Municipale, sulla base dei quali si riscontra una situazione di intralcio alla pubblica viabilità sia per gli abitanti che per gli altri utenti della strada, anche a seguito di esecuzione di manovre improvvise e repentine dei veicoli che si immettono ed escono dalle zone limitrofe alle carreggiate stradali;
- lett. e), sotto il profilo sia dell'offesa alla pubblica decenza derivante dalla fattispecie cui la presente ordinanza fa riferimento, sia della turbativa del libero utilizzo e della fruizione degli spazi pubblici;

Visti:

- l'art. 6 bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con legge 24.7.2008 n. 125, che ha modificato l'art. 16 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689;
- la L. 689/81 e s.m.i.;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera di G.C. n. 223 in data 18.09.2008, immediatamente eseguibile, con la quale, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 23/5/2008 n. 92 convertito in legge 24/7/2008 n. 125, si sono determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 54 del d.Lgs. n. 267/2000 negli ambiti ivi individuati;

### **ORDINA**

1. chiunque nel territorio del Comune di Noceto, esercita la prostituzione ovvero accede alle relative prestazioni con modalità tali da offendere la pubblica decenza ovvero incidere negativamente sulla libera e corretta fruizione degli spazi pubblici o rendere difficoltoso l'accesso ad essi è punibile con sanzione amministrativa, ovvero da costituire intralcio alla pubblica viabilità.

In particolare, nelle zone delle pubbliche strade ed in tutte le loro adiacenze, che siano soggette a pubblico passaggio o che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, è fatto divieto:

- a chiunque transita, a piedi o con veicoli, di arrestarsi o fermarsi, anche temporaneamente, e contattare soggetti che sostano ed occupano prolungatamente tali spazi con atteggiamenti o manifestazioni congruenti allo scopo di offrire prestazioni di meretricio e contrattare tali prestazioni;
  - a tutti i soggetti di sostare ed occupare prolungatamente gli spazi delle zone sopra citate, senza causa o motivo, con modalità che possono incidere negativamente sulla libera e corretta fruizione degli spazi anzidetti, rendere difficoltoso o pericoloso l'accesso agli stessi, ovvero in atteggiamenti, congruenti all'offerta e contrattazione di prestazioni sessuali, anche a prescindere dalla tenuta dell'abbigliamento;
  - agli autoveicoli di fermata nei pressi dei soggetti che sostano nelle strade con atteggiamenti o manifestazioni, anche dati dall'abbigliamento, congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali, ed altresì, di concedere ospitalità a bordo del proprio autoveicolo, dopo la fermata, ai soggetti sopraindicati;
2. ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono soggette, ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. Ai sensi della deliberazione di G.C. n. 223/2008 citata, è ammesso il pagamento in misura ridotta dell'importo pari ad euro 450,00;
  3. gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e la forza pubblica competente sono tenuti a far rispettare il presente provvedimento;

### **DISPONE**

A seguito dell'entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogato di ogni altro provvedimento comunale in materia, in tutto ovvero nelle sole parti che contrastano con il contenuto della presente.

L'ordinanza stessa è preventivamente comunicata al Prefetto ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Essa diviene esecutiva a partire dal giorno 01/10/2008.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- Presidente della Repubblica in via alternativa e per i soli motivi di legittimità, entro 120 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

dalla Residenza Municipale, 25/09/2008



IL SINDACO  
Dott. Fabio Fecci